

Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

CONVENZIONE

TRA

la **Scuola Normale Superiore** con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri n. 7 c.f.

80005050507 (nel seguito detta Scuola), in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore e Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) 11.06.1941

domiciliato per la carica presso la sede della SNS

e

l'**Università degli Studi di Pisa**, con sede in Pisa al Lungarno Pacinotti 44, c.f.

C.F. 80003670504 (di seguito detta Università), rappresentata dal Rettore *pro-*

tempore Prof. Marco Pasquali nato a Cremona il 02.03.1947 e domiciliato per la

carica presso la sede dell'Università stessa,

premessi che

- tra le parti è da tempo in atto un proficuo e costante rapporto di collaborazione istituzionale disciplinato da una Convenzione quadro stipulata nel 1992 ed attualmente valida ed efficace;

- i docenti, i ricercatori e i perfezionandi/dottorandi di ciascuna parte partecipano ad attività istituzionale nell'ambito delle strutture didattico-scientifiche dell'altra parte;

- è interesse delle Parti favorire l'ottimale utilizzo e scambio delle risorse, finanziarie, umane e tecnico-strumentali con particolare riferimento alla elaborazione e svolgimento di attività di ricerca (su programmi nazionali, internazionali e comunitari);

- l'Università di Pisa ha sviluppato consolidata esperienza in materia di sfruttamento economico di risultati delle ricerche e di trasferimento

tecnologico;

- la Scuola ha interesse, anche per ragioni di efficienza ed economicità, ad avvalersi dell'esperienza dell'Università di Pisa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

1.1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1.2 - Le Parti convengono di collaborare nell'ambito della valorizzazione e dello sfruttamento dei risultati delle ricerche, anche al fine di realizzare una piattaforma strategica comune per il trasferimento tecnologico, secondo le modalità di seguito definite.

Art.2

2.1 - L'Università si impegna a mettere a disposizione della Scuola la propria "Commissione Tecnica Brevetti" (di cui al regolamento di Ateneo in materia di Invenzioni conseguite da Personale dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 01/1163 del 08.10.2001 e s.m.i.) per la valutazione tecnica sulle offerte di cessione dei diritti brevettuali operate in favore della Scuola. A tal fine la citata Commissione viene integrata da due membri designati dalla Scuola.

2.2 - L'Università si impegna a mettere a disposizione della Scuola il proprio "Comitato Spin-off di Ateneo" (di cui al D.R. n. 01/543 del 06.05.2002 e s.m.i.) per la valutazione delle proposte di Spin-off della Scuola, e degli atti connessi (schemi di convenzione etc.). A tal fine il Comitato viene integrato da due membri designati dalla Scuola.

2.3 - I citati Organi, nelle materie di rispettiva competenza, svolgeranno in favore della Scuola le medesime funzioni consultive previste dalla normativa interna dell'Università nonché quelle che la Scuola intenda affidare loro sulla base di

specifiche richieste o dei propri regolamenti interni.

Art.3

3.1 – La Scuola si impegna a raccogliere le istanze (offerte di cessione diritti brevettuali, costituzione di Spin-off etc.) provenienti dal proprio personale (docenti, ricercatori, collaboratori, allievi e personale di ricerca) ed a trasmetterle alle competenti strutture dell'Università per la cura delle attività istruttorie necessarie alla valutazione da parte della Commissione Tecnica Brevetti ed del Comitato Spin-off.

3.2 – Qualora la valutazione espressa dai citati Organi dell'Università sia positiva, resta di competenza esclusiva della Scuola ogni decisione in ordine all'accettazione dei diritti brevettuali, alla scelta dei relativi ambiti di tutela (brevettazione italiana, europea o internazionale), allo sfruttamento dei brevetti e in ordine all'attivazione degli spin-off (ivi incluse le modalità ed i rapporti tra Scuola e Spin-off).

3.3 – Nel caso in cui la Scuola accetti la cessione dei diritti brevettuali, l'Università compirà in nome e per conto della Scuola, salva espressa diversa indicazione da parte della Scuola stessa, gli atti necessari ad assicurare la tutela della proprietà industriale anche individuando i professionisti esterni di cui sia indispensabile avvalersi e conferendo ad essi apposito incarico.

Art.4

4.1 - Le Parti, riconoscendo reciprocamente i vantaggi che deriverebbero ad entrambe da una organica e sistematica attività di comunicazione e promozione dei risultati delle ricerche, si impegnano a collaborare anche negli ambiti della divulgazione, informazione, promozione di tali risultati (brevetti, spin-off etc.). A tal fine ciascuna Parte si impegna a dare spazio, sui propri strumenti comunicativi (sito web, brochures, etc), ai risultati delle ricerche anche dell'altra Parte

assicurando pari visibilità e rilievo.

4.2 –In particolare l'Università si impegna a inserire la Scuola ed i suoi risultati delle ricerche nei networks comunicativo-promozionali in cui l'Università sia presente e nelle pubblicazioni specialistiche in cui siano presenti i risultati conseguiti dall'Università assicurando, anche in questo caso, pari visibilità e rilievo.

4.3. – Le Parti concorderanno ulteriori iniziative promozionali in relazione ad eventuali specifiche esigenze.

Art. 5

5.1 - Per la cura delle attività svolte dall'Università, la Scuola si impegna a rimborsare all'Università ogni spesa sostenuta nell'interesse della Scuola medesima. Per l'inserimento nelle pubblicazioni, di cui all'art. 4.2, la Scuola rimborserà le spese editoriali sostenute dall'Università in proporzione al numero di brevetti o di spin-off.

5.2 – Per ciascuna richiesta di deposito di brevetto o per ciascuno Spin-off attivato dalla Scuola, la Scuola riconoscerà all'Università un contributo omnicomprensivo per spese generali, preventivamente determinato mediante scambio di corrispondenza entro il 15 gennaio di ogni anno.

5.3 - Il pagamento degli oneri di cui ai due commi precedenti, avverrà nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione contabile (documenti giustificativi di spesa in originale o copia autenticata) e secondo le modalità comunicate in forma scritta dall'Università.

5.4 Al termine di ogni procedimento ed ad ogni richiesta della Scuola, l'Università si obbliga a trasmettere alla Scuola il fascicolo contenente tutta la documentazione relativa all'affare.

Art.6

6.1 – Le Parti si impegnano a dare esecuzione alla presente convenzione nello spirito di leale collaborazione istituzionale e secondo buona fede. A tal fine si impegnano, nel rispetto del principio dell'autonomia universitaria, a dare applicazione alle fonti interne di ciascuna in modo da consentirne la migliore compatibilità con la presente convenzione.

6.2 – Le Parti si impegnano, anche per conto del personale coinvolto nell'esecuzione della presente convenzione, ad osservare le regole di riservatezza indispensabili per la brevettazione o comunque richieste dalla normativa vigente.

6.3 – Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate su iniziative in qualsiasi modo correlate all'oggetto della presente convenzione ed a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali ipotesi di conflitti di interesse.

Art.7

7.1 – La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua stipula. La modifica, proroga o rinnovo della presente convenzione potrà avvenire solo in forma scritta.

7.2 – Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione mediante disdetta da comunicarsi sei mesi prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.8

8.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo saranno in ogni caso risolte secondo equità da un Collegio arbitrale composto da un membro designato dalla Scuola, da un membro designato dall'Università di Pisa e da un terzo membro nominato di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. L'arbitrato avrà sede a Pisa.

Art.9

9.1 – Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno rinvio alla vigente normativa in materia di proprietà industriale e trasferimento tecnologico oltre che al codice civile con particolare riferimento all'art. 1703 e segg..

9.2 – Il presente accordo, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, sarà sottoposto a registrazione per il caso d'uso.

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li

Per accettazione ed approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 8

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li